



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 29-12-2020

O G G E T T O : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Telematica di Prima convocazione, sessione Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Elisabetta D'Arpa, verbalizzante, che procede all'appello nominale. Risultano presenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DACARRO	SIMONA	Presente	
CASELLA	CLAUDIO	Presente	
DELLAVALLE	PIERPAOLO	Presente	
COSCIA	ANDREA	Presente	
GARAVANI	GIUSEPPINA	Presente	
MILANESI	ELISA	Presente	
CIGNOLI	FRANCESCA	Presente	
PAOCHI	SARA	Presente	
BRANDOLINI	ALBERTO	Presente	
MONTAGNA	SILVIA	Presente	
MASSARO	LAURA	Presente	
TOTALI		11	0

La Sig.ra **SIMONA DACARRO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all'emergenza Co ViD-19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (conference call) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni

Prima di passare alla illustrazione del punto all'ordine del giorno il Capogruppo Brandolini chiede notizie riguardo la gara per la bonifica VINAL e in particolare sulla nomina della Commissione.

Il Sindaco risponde che la nomina della Commissione di gara è un atto del Responsabile e non degli Amministratori.

Il Capogruppo Brandolini chiede se sono state valutate le domande.

Il Sindaco risponde i tecnici hanno già fatto una prima istruttoria sulla ammissibilità delle Imprese che hanno fatto richiesta. Sarà poi la Commissione ad aggiudicare la gara.

Il punto all'ordine del giorno, sotto il profilo tecnico, è stato illustrato dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 14 del 31/03/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/09/2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di revisione annuale delle partecipazioni societarie 2017 e 2018;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20 T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);

- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che con la sopra richiamata ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 si stabiliva quanto riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2018:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	0,038%	diretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,785 %	diretta
RES TIPICA IN COMUNE SCARL in liquidazione	0,091 %	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2018 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.):

Denominazione Società	Quota posseduta dalla partecipata	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	95 %	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	16,17 %	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	2,44 %	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Quote 2.052	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	n.d.	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	42,85 %	indiretta

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione di quanto già stabilito con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2019 ;

DATO ATTO che, rispetto alla precedente ricognizione, si sono verificate le seguenti modifiche per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- la riduzione della quota nel GAL dallo 0,785 allo 0,773 %,
- Cancellazione dal registro delle Imprese della Soc. Res Tipica in Comune scarl a far tempo dal 30/04/2019;
-

- sulle partecipazioni indirette l'unica modifica è conseguente al recesso della quota della Broni Stradella Pubblica in ASCOM FIDI in quanto era legata a un' operazione di credito cessata. Nello specifico il recesso è stato accolto il 14/10/2019 e il rimborso delle quote è stato effettuato nel corso del 2020;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 8 favorevoli n. 3 astenuti (Brandolini, Montagna, Massaro) espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti;

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 42 del 17/12/2019 riguardante la revisione annuale delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.";
- 2) di dare atto che, rispetto alla precedente ricognizione l'unica modifica intervenuta sulle partecipazioni dirette è la riduzione della quota nel GAL dallo 0,785 allo 0,773 %, mentre sulle partecipazioni indirette è il recesso della quota della Broni Stradella Pubblica in ASCOM FIDI in quanto era legata a un' operazione di credito cessata;

3) di dare atto quindi che alla data del 31/12/2019 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2019:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	0,038 %	diretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,773 %	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2019 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.):

Denominazione Società	Quota posseduta dalla partecipata	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	95 %	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	16,17 %	indiretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	2,44 %	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Quote 2.052	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	42,85 %	indiretta

- 4) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019 dando atto che le partecipazioni in essere non hanno comportato alcuna modifica sostanziale rispetto alle precedenti rilevate nel 2019 sulle partecipazioni 2018;
- 5) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
- 6) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 9) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale in considerazione dell'urgenza di provvedere, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Brandolini, Montagna, Massaro) espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e n. 8 i votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to SIMONA DACARRO

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal 08-01-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA '
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

29-12-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, **08-01-2021**

Il Segretario Comunale

Elisabetta D'Arpa

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.
100**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 23-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA GRAZIA LIBERALI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 23-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI